

5

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economici
25 OTT. 2017
Prot. n. 1-6106

165886



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VI

Roma, 25 OTT. 2017



All'Ufficio Legislativo Economia
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
e p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

Prot. nr. 192157
Rif. Prot. Entrata nr. 191901
Allegati: 1
Risposta a Nota del:

SEDE

OGGETTO: AS 2308 – *“Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore”*. **Relazione tecnica ed emendamenti.**

Si fa riferimento nota del Ministero dello sviluppo economico, pervenuta per le vie brevi in data 23 ottobre 2017, con la quale si trasmette la nuova versione della relazione tecnica del disegno di legge indicato in oggetto unitamente ai chiarimenti su alcuni emendamenti e sub-emendamenti.

Per quanto attiene alla relazione tecnica e considerato che dalla disposizione non derivano effetti negativi per il bilancio dello Stato **si restituisce la stessa positivamente verificata.**

Preso atto, poi, dei chiarimenti forniti dal Ministero dello sviluppo economico in ordine all'emendamento **2.100**, volto ad istituire un sistema obbligatorio di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti nei confronti del consumatore, ed all'emendamento **2.300/1**, così come riformulato dallo stesso Ministero dello sviluppo economico, relativo all'ente competente a creare codici identificativi non replicabili, si comunica di non avere osservazioni da formulare.

Il Ragioniere Generale dello Stato

PROPOSTA DI LEGGE

A.S. 2308

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1 (*Finalità*).

Reca la finalità della norma: promuovere il diritto dei consumatori all'informazione e tutelarne gli interessi, assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori. *Non si ravvisano profili di onerosità per la finanza pubblica.*

Articolo 2 (*Introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti mediante l'uso di codici non replicabili*).

Prevede l'istituzione di un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti che, attraverso l'apposizione di codici identificativi non replicabili, consenta al consumatore di conoscerne l'effettiva origine e di ricevere una completa informazione sulla qualità e sulla provenienza dei componenti e delle materie prime nonché sul processo di ciascuna fase di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti.

In merito ai profili di onerosità di tale disposizione va inteso che, in assenza di specifica indicazione in tal senso da parte del disegno di legge in esame, nessuna delle attività da questa previste sia svolta da una Pubblica Amministrazione, residuando che si tratta di compiti svolti da soggetti esterni alla stessa, anche per quanto riguarda le verifiche relative all'implementazione dei sistemi di tracciabilità. Al riguardo, le spese derivanti da tali procedure saranno coperte attraverso il pagamento di un corrispettivo da parte delle imprese che aderiscono al sistema.

In particolare, con riferimento all'art. 2, lett. b) si segnala che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono svolgere l'attività di collaborazione ivi prevista con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rimanendo a carico dei soggetti privati gli oneri richiesti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 580 del 1993.

Ciò posto, **dalla disposizione non derivano effetti negativi per il bilancio dello Stato.**

Articolo 3 (*Contributi per l'introduzione di sistemi di tracciabilità dei prodotti mediante l'uso di codici non replicabili*).

L'articolo 3 del disegno di legge prevede a favore delle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità una riserva fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del D.L. n. 69/2013: si tratta di finanziamenti concessi dagli istituti di credito in favore delle imprese che realizzano investimenti in macchinari, anche a valere su un plafond di 5 miliardi di euro messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti. A tali finanziamenti sono associati contributi concessi dal Ministero dello sviluppo economico, commisurati agli interessi sui predetti finanziamenti, coperti mediante l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, secondo periodo, D.L. n. 69/2013 (c.d. nuova Sabatini).

Con particolare riferimento alla disponibilità delle risorse, si fa presente che la copertura finanziaria delle misure previste dalla "nuova Sabatini", in discorso, è stata prorogata a tutto il 2018 dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per Panno finanziario 2017 e*

bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", la quale all'art. 1, comma 52, dispone espressamente che: "Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2018".

Alla data di settembre 2017, lo stanziamento definitivo complessivo negli anni 2014-2021 è pari ad euro 943.862.734 di cui l'importo prenotato effettivo è di euro 709.867.173 e l'importo disponibile ammonta ad euro 233.995.561. Sul capitolo di spesa 7489/MISE sono disponibili 104,708 milioni di euro per il 2017, 160,708 milioni di euro per il 2018 e 181,208 milioni di euro per il 2019, di cui 104,507 milioni di euro pagati in conto competenza nell'anno 2017. Tali risorse sono destinate ad affluire su un'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23, comma 2, decreto legge n. 83/2012, per la erogazione dei contributi già concessi.

Per quanto sopra esposto, **dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

Articolo 4 (Sanzione).

Reca la sanzione per chiunque appone a prodotti destinati al commercio codici (di cui alla legge in esame) che contengano riferimenti non corrispondenti al vero.

Si tratta di una sanzione di tipo penale, la quale dispone (se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge) la reclusione fino a due anni e la multa fino a ventimila euro comminabile, pertanto, secondo le ordinarie procedure previste dall'ordinamento al verificarsi di tali fattispecie.

Gli articoli 5 e 6 riguardano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della legge.

La verifica della presente relazione nonché l'adempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 2013, n. 175 ha avuto esito

POSITIVO
25 OTT. 2017

DEFINITIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato